

FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 DEL 06 GIUGNO 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE AL FINE DELLA RISOLUZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE FOCONE/FONDAZIONE "CECI".

L'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di Giugno, nella sala delle adunanze della Fondazione Ceci, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è radunato con la presenza dei signori

nr.	cognome e nome	Carica	presenti	assenti
1	PIERGIACOMI MASSIMO	Presidente	si	
2	SARACINI LUCA	Vice Presidente	si	
3	MASSETTI MARIA STELLA	Consigliere	si	
4	CARLONI VALENTINA	Consigliere	si	
5	PIERONI Don ALDO	Rapp. fam. Ceci	si	


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente designa il Segretario, la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE in vigenza del precedente Consiglio di Amministrazione si sono instaurate delle controversie giudiziarie tra il Segretario Dr.ssa Nicoletta Focone e l'Ente Fondazione "Ceci" a seguito di una sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro nei confronti della medesima;

CONSIDERATO CHE la Dr.ssa Focone ed il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi ad agosto 2016, hanno avuto molteplici confronti in merito alle questioni giudiziarie instauratesi negli anni scorsi con il precedente organo amministrativo, e sono giunti ad una risoluzione transattiva di



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



tutte le controversie instauratesi;


PRESO ATTO CHE è stato redatto dai legali delle parti il verbale di conciliazione in sede giudiziale, recependo sia le disposizioni dettate dalla parte datoriale sia le richieste della Dr.ssa Focone, e che il suddetto verbale di conciliazione sarà valevole per l'udienza del 15 giugno 2017 innanzi alle Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro nella causa R.G. n° 345/2016, al fine della definitiva risoluzione di tutte le controversie in essere tra la Dr.ssa Nicoletta Focone e la Fondazione "Ceci";

RILETTO ED ESAMINATO PERTANTO IL MEDESIMO VERBALE E RITENUTO OPPORTUNO APPROVARE INTERAMENTE IL CONTENUTO DELLO STESSO;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di approvare il verbale di conciliazione in sede giudiziale, nel quale sono state recepite sia le disposizioni dettate dalla parte datoriale sia le richieste della Dr.ssa Focone, che sarà valevole per l'udienza del 15 giugno 2017 innanzi alle Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro nella causa R.G. n° 345/2016, al fine della definitiva risoluzione di tutte le controversie in essere tra la Dr.ssa Nicoletta Focone e la Fondazione "Ceci";
- 3) Di incaricare il Segretario Dr.ssa Nicoletta Focone al fine di provvedere alla pubblicità della presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



IL PRESIDENTE

Massimo Piergiacomi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nicoletta Focone

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" (www.casariposoceci.it) dal 13/06/2017 e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano, 13/06/2017



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE

In data 15 giugno 2017, innanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, nella causa R.G. n° 345/2016, sono comparsi

la Dott.ssa Nicoletta Focone, assistita dall'Avv. Andrea Medici del Foro di Ancona (lavoratore) e l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, non in proprio ma quale rappresentante della FONDAZIONE "CECP", giusta delega a transigere e conciliare in calce al ricorso in appello (datore di lavoro)

PREMESSO:

a) che, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 17/2016 pubblicata il 21/01/2016, con cui il Giudicante di primo grado annullava la sanzione disciplinare della sospensione per due giorni irrogata dal datore di lavoro, il datore di lavoro proponeva appello, pendente innanzi a Codesta Corte sub Rg. 345/2016, nel quale si costituiva tempestivamente in giudizio la lavoratrice;

b) che il giudizio proposto dalla lavoratrice innanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro (Rg. 2095/2015), con cui veniva richiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni dirigenziali e la corresponsione delle relative differenze retributive, si concludeva con sentenza n. 368/2016 pubblicata il 27/09/2016, con cui veniva rigettato il ricorso e veniva condannata parte ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori;

c) che, sempre per questioni attinenti al procedimento disciplinare, la lavoratrice presentava querela/denuncia a seguito della quale la Dott.ssa Miria Volpini nata a Numana il 23.04.1957 ed ivi residente in Via dei Mandorli n. 9 (C.F.: VLP MRI 57D63 F978O), veniva sottoposta ad indagini preliminari nel procedimento n° 5508/2014 R.G.N.R. Mod. 21 *"del delitto di cui all'art. 595 c. 1, 3 e 3 c.p. perché quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" di Camerano, disponendo in data 04.06.2014 che la delibera del C.d.A., n.1 del 16.01.2014 venisse pubblicata sul sito internet della Fondazione medesima, offendeva la reputazione di Focone Nicoletta, poiché detta delibera, accanto a tematiche di valenza pubblica, conteneva anche riferimenti specifici alla vicenda disciplinare della Focone, dipendente della Fondazione"*;

d) che, in relazione a tale denuncia, il Procuratore della Repubblica presentava richiesta di archiviazione avverso la quale si opponeva la Dott.ssa Focone, ed il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona fissava, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 409 IV° e V° comma cpp, l'udienza in Camera di Consiglio del 21/6/2017 (N. 5508/16 R.G.N.R.; N. 1533/17 R.G. G.I.P.);

e) che le Parti sopra indicate in epigrafe, all'esito di ulteriori ed informali contatti, hanno infine ritenuto opportuno addivenire ad una definizione bonaria di tutte le predette questioni onde renderle irreversibili, irrettrabili e non più controvertibili, in sede contenziosa, giurisdizionale ovvero extra-giurisdizionale;

Le Parti, tanto premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse sopra estese formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida ermeneutica alla condotta delle suddette Parti in sede di esecuzione del verbale medesimo.

Art. 2

1. Le Parti prevedono che la sanzione disciplinare della sospensione per due giorni irrogata con provvedimento del 26/2/2014 viene concordemente rideterminata nel provvedimento disciplinare del rimprovero verbale in pari data e che la retribuzione relativa ai giorni di sospensione applicati quale esecuzione di tale sanzione venga restituita alla lavoratrice con la prima busta paga utile, senza l'applicazione di alcun interesse.

Art. 3

1. Il datore di lavoro si obbliga a corrispondere alla dipendente - inquadrata nella categoria D3 del CCNL Regioni Autonomie Locali, a cui è attribuita, ai sensi del medesimo CCNL, Posizione Organizzativa e la relativa retribuzione di posizione, attualmente pari a € 6.500,00 annui lordi - un aumento minimo di € 2.000,00 annui lordi (e così complessivamente per almeno € 8.500,00 annui lordi) per gli anni dal 2017 al 2021; i relativi arretrati dall'1/1/2017 verranno corrisposti nella busta paga successiva alla stipula del presente verbale, senza l'applicazione di alcun tasso di interesse.

2. Il datore di lavoro rinuncia al 50% della pronuncia di condanna alla refusione delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 368/2016 del Tribunale di Ancona di cui in premessa; le parti prevedono espressamente che il residuo 50% ammontante a € 2.553,46 (corrispondente a: onorari € 1.750,00 + spese generali € 262,50 + Cassa Avvocati € 80,50 = Totale Imponibile € 2.093,00 + IVA 22% su Imponibile € 460,46) verrà corrisposto dalla dipendente mediante n. 6 versamenti rateali mensili di € 425,50, per cui la dipendente autorizza espressamente la Fondazione ad effettuare trattenute sulle buste paga da luglio a dicembre 2017.

Art. 4

1. La lavoratrice dichiara di rinunciare definitivamente ad ogni pretesa creditoria o ad ogni altra azione in sede giudiziale e stragiudiziale, nonché ad ogni diritto, azione e/o

pretesa di carattere patrimoniale ed extrapatrimoniale proponibile a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connessa alle questioni indicate in premessa ed alle cause instaurate fra le parti, dichiarandosi le Parti reciprocamente soddisfatte del rapporto lavorativo così come svoltosi sino ad oggi. Il datore di lavoro accetta le rinunce.

2. Le Parti concordano che le rinunzie sopra formulate sono estese a tutte le Società o Enti direttamente ovvero indirettamente controllate e/o collegate al datore di lavoro ovvero a quest'ultimo riconducibili, nonché a tutti gli esponenti aziendali del datore di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i legali rappresentanti, gli amministratori, procuratori ed institori, i dipendenti, collaboratori, agenti, incaricati o preposti), in favore dei quali l'odierna rinunzia della lavoratrice deve considerarsi estesa.

3. La lavoratrice dichiara che, all'udienza in Camera di Consiglio del 21/6/2017 innanzi al G.I.P. del Tribunale di Ancona (N. 5508/16 R.G.N.R.; N. 1533/17 R.G.G.I.P.), rinuncerà formalmente all'opposizione all'archiviazione a suo tempo formulata, non opponendosi all'archiviazione del procedimento instaurato a carico della Dott.ssa Miria Volpini, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni pretesa penale e civile, od ad ogni altra azione in sede giudiziale e stragiudiziale, nonché ad ogni diritto, azione e/o pretesa di carattere patrimoniale ed extrapatrimoniale proponibile a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connessa alle questioni di cui alla querela presentata nei confronti della Dott.ssa Miria Volpini, e si obbliga, se dovesse essere necessario, ad effettuare tutte le incombenze necessarie affinché possa estinguersi il giudizio che dovesse comunque instaurarsi a seguito di detta querela.

Art. 5

1. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le Parti, ed in tal senso i difensori sottoscrivono in calce il presente verbale di conciliazione ai soli ed esclusivi fini della rinunzia al diritto di cui all'Art. 13, comma 8°, della L.P.F.

L.C.S.

Le parti



Gli avvocati